

e degli importi per ogni settore, nonché fissare il valore dei prezzi ridotti; che, tuttavia, tale adeguamento non può dare esito ad un prezzo di riferimento di importo inferiore a quello della campagna precedente, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1993, i prezzi di riferimento delle melanzane (codice NC 0709 30 00), espressi in ecu per

100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità 1, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

— aprile:	87,72
— maggio:	82,00
— giugno:	78,58
— luglio:	69,85
— agosto:	46,72
— settembre:	50,09
— ottobre:	54,13.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione